

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RITIENE che un approccio multidisciplinare volto a ridurre la domanda e l'offerta di droghe sia essenziale per lottare contro le droghe illegali;
2. RITIENE che nel contesto della tossicomania, la protezione della sanità pubblica costituisce una priorità data la seria minaccia rappresentata dalle droghe illegali per la sanità pubblica;
3. PRENDE ATTO che la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ha avviato il programma d'azione comunitaria adottato con la decisione 102/97/CE (1), in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000);
4. RAMMENTA che questo programma d'azione comunitaria riguarda i primi 15 dei 66 punti della relazione del gruppo di esperti in materia di droga che è stata approvata dal Consiglio europeo di Madrid del 15-16 dicembre 1995;
5. ESPRIME il suo apprezzamento per la prima relazione annuale dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) istituito con regolamento (CEE) n. 302/93 (2) sullo stato del fenomeno della droga nell'Unione europea (1995);
6. SI COMPIACE della relazione della Commissione che è stata sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 302/93;
7. CONCORDA con la Commissione nel ritenere che non sia necessario adeguare o estendere i compiti dell'OEDT;
8. RITIENE, come la Commissione, che l'OEDT debba continuare a considerare come altamente prioritario il compito di fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri informazioni oggettive, affidabili e comparabili a livello europeo sulla questione della domanda e riduzione della domanda di droghe;
9. RITIENE che si debba promuovere il più possibile la sinergia tra le attività dell'OEDT e le attività risultanti da altri programmi e strumenti pertinenti dell'Unione europea;
10. COSTATA che l'azione comune, del 17 dicembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (3), verte anche su aspetti sanitari, che sono presi in considerazione nell'ambito del programma d'azione comunitario concernente la prevenzione della tossicodipendenza;
11. SOTTOLINEA, ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 di tale azione comune, l'importanza di creare un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe sintetiche e la valutazione dei relativi rischi, compresi i rischi sanitari e sociali e le possibili conseguenze di un divieto, per consentire che le misure di controllo sulle sostanze psicotrope in vigore negli Stati membri siano ugualmente applicabili a determinate droghe sintetiche.

(1) GU n. L 19 del 22. 1. 1997, pag. 25.

(2) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3294/94 (GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 7).

(3) GU n. L 342 del 31. 12. 1996, pag. 6.

